



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 112
DEL 23.12.2014

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO : SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA IN CANILE SANITARIO, PER IL RICOVERO IN CANILE RIFUGIO (SECONDA ACCOGLIENZA) DI CANI VAGANTI E PER LO SMALTIMENTO DI SPOGLIE ANIMALI – ANNO 2015 – APPROVAZIONE PROGETTO ART. 279 D.P.R. N.207/2010.

L'anno *duemilaquattordici*, addì *ventitrè* mese di *dicembre* alle ore *16,00*, nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	MINGOZZI Federica	Assessore – Vicesindaco	X	
3	LUONGO Pierpaolo	Assessore	X	
4	PIAZZA Walter	Assessore	X	
5	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
		Totale	5	

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Giovanni DELCONTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 112 IN DATA 23.12.2014

OGGETTO: SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA IN CANILE SANITARIO, PER IL RICOVERO IN CANILE RIFUGIO (SECONDA ACCOGLIENZA) DI CANI VAGANTI E PER LO SMALTIMENTO DI SPOGLIE ANIMALI – ANNO 2015 – APPROVAZIONE PROGETTO ART. 279 D.P.R. N.207/2010.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge nazionale 14.08.1991 n. 181 prevede per i singoli Comuni od associati di rendere disponibili idonee strutture alle quali é demandata la funzione di Canile sanitario per il controllo medico-veterinario dei cani randagi e vaganti catturati. L'obbligo dell'attivazione dei canili comunali, peraltro già previsto dall'art. 8 del DPR 08/02/1954, é stato ribadito dalla Legge Regionale 26/07/1993 n. 34 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPGR IN data 11.11.1993 n. 4359;

Che il Comune di Bellinzago Novarese ha assicurato l'assolvimento degli obblighi di legge mediante gestione in convenzione con il Comune di Borgo Ticino (NO) capofila dei 18 Comuni convenzionati;

Che con provvedimento consiliare n. 47 del 22.12.2014 l'Amministrazione ha deliberato di recedere dalla convenzione con decorrenza 1° gennaio 2015, con conseguente necessità di un'immediata individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio;

Ricordato

Che il recesso dalla convenzione é scaturito dal processo di razionalizzazione della spesa e dalla necessità di contenere costi di gestione del servizio;

Che é stato esperito un informale sondaggio di mercato che ha fatto emergere la concreta possibilità di realizzare significativi risparmi di spesa mediante affidamento del servizio a soggetti terzi operanti nel mercato

Visto l'art. 279 del D.P.R. 207/2010 che, in esecuzione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 5, lettera d), del D.Lgs.163/2006, stabilisce gli elaborati del progetto del servizio nonché i soggetti chiamati a redigerli;

Visto il "Progetto per l'affidamento del Servizio di cattura e custodia in canile sanitario, per il ricovero in canile rifugio (seconda accoglienza) di cani vaganti, e per lo smaltimento di spoglie animali del Comune di Bellinzago Novarese per l'anno 2015" predisposto, ai sensi del richiamato art. 279 del D.P.R. 207/2010, dal Responsabile dell'Area attività produttive e preso atto che lo stesso é finalizzato prioritariamente ad assicurare il passaggio alla nuove modalità gestionali assicurando la continuità del servizio, nelle more della definizione di un progetto tecnico definitivo e di più ampio respiro temporale;

Visto il quadro economico della spesa così articolato:

Quadro economico	Euro
Importo annuo	€ 7.000,00

Imprevisti	€ 1.500,00
Oneri sicurezza	-----
Pubblicazione	-----
Autorità vigilanza	-----

VALUTATO il progetto e ritenuto dovere provvedere all'approvazione attesa la rispondenza dello stesso alle indicazioni di questa Amministrazione;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dalla Responsabile dell'Area Attività produttive e dal Responsabile dell'AREA Finanziaria ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI favorevoli resi nelle forme e modi di legge dagli Assessori presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) Di approvare il "Progetto per l'affidamento del Servizio di cattura e custodia in canile sanitario, per il ricovero in canile rifugio (seconda accoglienza) di cani vaganti, e per lo smaltimento di spoglie animali – del Comune di Bellinzago Novarese- Anno 2015" e così composto:

- Relazione tecnico-illustrativa
- Prospetto economico
- Capitolato d'oneri

2) Di demandare alla responsabile dell'Area Attività produttive tutti gli adempimenti conseguenti e necessari all'avvio della procedura di gara al fine di dare continuità al servizio in essere;

3) Di assegnare al responsabile del servizio budget annuo di € 8.500,00 + IVA al cap. 7340 intervento 1 11 05 03 del bilancio pluriennale 2014/2016 esercizi finanziari 2015;

4) Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma del D. Lgs. 267/00 – T.U.E.L.-.



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

Provincia di Novara

Area Attività Produttive

Via G. Matteotti n. 34 - Tel. 0321/924736 - Fax 0321/924755

e-mail: commercio@comune.bellinzago.no.it

Bellinzago Nov., 23 dicembre 2014

Alla Giunta Comunale

S E D E

Servizio di cattura, custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi nonché recupero e smaltimento spoglie di animali d'affezione rinvenuti nel territorio del Comune di Bellinzago Novarese – Anno 2015

(Progetto di servizio ai sensi dell'art.279 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207)

PREMESSA

Il presente progetto viene redatto in attuazione delle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento del "Servizio di cattura, custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi del Comune di Bellinzago Novarese per l'anno 2015" e descrive le modalità con cui dovrà essere svolto il servizio in argomento.

Il progetto, così come indicato dalla norma, presenta i seguenti contenuti:

1. Relazione tecnica - illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
2. Prospetto economico;
3. Capitolato d'Oneri.

1. RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA

La presente relazione tecnica ha come oggetto la descrizione del servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio comunale nonché recupero e smaltimento spoglie di animali da affezione che l'Amministrazione di Bellinzago Novarese intende affidare a soggetto esterno all'Ente a seguito dal recesso dalla convenzione di cui alla deliberazione consiliare n. 47 in data 22 dicembre 2014-.

1.1. Descrizione generale dell'intervento: situazione attuale

La Legge del 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), la L.R. N° 26.07.1993 n. 34 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPGR in data 11.11.1993 n. 4359, stabiliscono le norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, oltre a chiedere ai Comuni di dotarsi di strutture idonee per garantire lo svolgimento di tali attività.

Il Comune di Bellinzago Novarese ha dato attuazione agli adempimenti prima richiamati attraverso una gestione sovracomunale in convenzione con altri comuni della provincia di Novara, con il Canile Sanitario di Borgo Ticino (NO).

Tale modalità gestionale, sebbene efficace in quanto ha assicurato nel rispetto della normativa, il controllo del randagismo e la tutela degli animali, ha richiesto un impegno finanziario rilevante rispetto anche all'entità del fenomeno stesso.

\\Srv01\fs\Commercio\Cani\Progetto di servizio Anno 2015.doc

Per rispondere ad esigenze di razionalizzazione delle spese si è provveduto a verificare sul mercato l'economicità della gestione attraverso una indagine informale nella quale sono stati coinvolti sia associazioni che operatori economici in grado di assicurare tutti i servizi oggi contemplati dalla convenzione.

Dall'indagine informale condotta è emersa la possibilità di realizzare significativi risparmi di spesa, attraverso l'affidamento in appalto ad operatore economico.

Conseguentemente con provvedimento consiliare n. 47 del 22.12.2014 l'Amministrazione ha deliberato di recedere dalla convenzione con decorrenza 1° gennaio 2015-.

1.2. Motivazioni della scelta progettuale

Diventa, quindi, di estrema urgenza per l'A.C. dare definitivo corso alla gestione in appalto delle attività connesse alla materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali.

A tal proposito, in considerazione della brevità dei tempi e della necessità di assicurare la continuità del servizio all'ormai prossimo termine di recesso, si intende utilizzare per il 2015 l'esito della procedura informale di sondaggio di mercato espletata al fine di valutare l'economicità della gestione convenzionale.

Gli **obiettivi** e le **finalità** che si intendono perseguire, oltre al contenimento della spesa, il mantenimento del livello del servizio fin qui assicurato dal canile convenzionato e precisamente:

- garantire la custodia dei cani, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria;
- operare per ridurre o evitare la custodia in canile, sia provvedendo ad una celere individuazione dei proprietari dei cani smarriti, sia incentivando la pratica dell'adozione di tutti i cani custoditi;
- garantire il servizio continuato (diurno, notturno e festivo) di cattura e accoglienza dei cani vaganti;
- collaborare con le associazioni ed enti per la tutela degli animali e consentire sempre l'accesso in ogni parte della struttura di custodia ai membri delle associazioni che saranno segnalati e incaricati con funzioni di controllo dal Comune;
- osservare tutta la normativa vigente nonché quella che potrà essere emanata successivamente in materia, con particolare riferimento alla legge quadro n° 281/91, alla L.R. n° 26.07.1993 n. 34 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPGR in data 11.11.1993 n. 4359-.

1.3. Descrizione del servizio

Le modalità di espletamento del servizio sono dettagliate nel capitolato allegato.

L'aggiudicatario dovrà garantire i servizi di cui al suddetto capitolato, tenuto conto della normativa in materia, tramite un numero di operatori adeguato al numero di animali presenti nel canile, dipendenti o incaricati, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge, anche sanitari, nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci. Tutti i fabbricati e le strutture del canile di custodia e le attrezzature utilizzate, anche se ubicati in luoghi diversi, dovranno essere a norma con il D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni; l'aggiudicatario potrà inoltre avvalersi anche di volontari, purché debitamente formati e sotto la sua diretta responsabilità.

La durata del servizio è stabilita in **anni 1** dal 1° gennaio 2015-.

L'importo complessivo relativo all'intera durata dell'appalto è di: **Euro 8.500,00 oltre IVA**, come meglio specificato nel prospetto che segue.

1.4 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

\\Srv01\fs\Commercio\Cani\Progetto di servizio Anno 2015.doc

Si precisa che, in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno del Comune committente o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati, non si sussistono rischi da interferenze e che per tanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - comma 3-bis art.26 del D.Lgs.81/2008).

Pertanto gli **oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.**

2. Prospetto economico per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza la spesa è stata determinata a seguito di indagine informale; il quadro economico risulta articolato come segue:

Quadro economico	Euro
Importo annuo	€ 7.000,00
Imprevisti	€ 1.500,00
Oneri sicurezza	-----
Pubblicazione	-----
Autorità vigilanza	-----

3. Capitolato speciale (allegato).



Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Francesca GIUNTI

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E LA SOCIETA' "DOG'S
WORLD S.N.C. di RAIMONDI DAVIDE & C." PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA',
ACCALAPPIAMENTO, OSSERVAZIONE SANITARIA ED ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO
PER I CANI RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE E IL
RECUPERO DELLE SPOGLIE ANIMALI.**

L'anno, il giorno del mese di nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata (Convenzione), valida a tutti gli effetti di legge,

tra

- Il Comune di Bellinzago Novarese (No) – legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Francesca Giuntini, nata a Catania il 29.06.1960 in qualità di responsabile del Servizio Area Attività Produttive del Comune ed ivi domiciliata per il relativo incarico

e

- La Società Dog's World S.n.c. di Raimondi Davide & C., con sede legale in Carpignano Sesia (No), Cascina Comunità 1

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Bellinzago Novarese, affida alla Società "Dog's World S.n.c. di Raimondi Davide & C.", d'ora in poi denominata "Società", i servizi di:

- a) cattura cani randagi;
- b) canile sanitario;
- c) canile rifugio;
- d) recupero spoglie animali d'affezione;

rinvenuti sul territorio del Comune di Bellinzago Novarese.

I servizi summenzionati sono diretti all'attuazione delle finalità di cui alla L. 14/08/1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) ed alla L.R. Piemonte 26/07/1993 n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) mediante la stipulazione di convenzione con canile privato per la realizzazione di detti servizi che le citate disposizioni normative conferiscono ai comuni singoli e/o associati.

ART. 2 - CATTURA DEI CANI E PERIODO DI OSSERVAZIONE SANITARIA

Il servizio di accalappiamento degli animali d'affezione vaganti o randagi, deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, con reperibilità 24 ore giornaliere festivi compresi.

L'intervento di accalappiamento dovrà essere eseguito esclusivamente a seguito di richiesta inoltrata dal personale del Comune o, in assenza di questi ed in casi di assoluta urgenza, dal personale dell'Arma dei Carabinieri o appartenente ad altre forze di Polizia dello Stato.

La Società, ricevuta la segnalazione della presenza di cani vaganti e/o randagi, provvede alla loro cattura con metodi appropriati ed al successivo trasferimento presso la struttura della Società medesima ove un medico veterinario convenzionato e/o del Servizio Sanitario dell'ASL competente provvederà all'osservazione sanitaria per un periodo di dieci giorni, all'identificazione con microchip (per i cani che ne sono sprovvisti) ed agli

interventi obbligatori di profilassi veterinaria.

All'atto del ritiro del cane, sia esso rinvenuto e catturato e/o affidato da personale del Comune di Bellinzago Novarese, la Società provvederà a redigere apposito Verbale, il cui originale, sottoscritto dall'incaricato della Società per accettazione della presa in carico dell'animale, verrà trasmesso all'Ufficio dell'Area Attività Produttive del Comune di Bellinzago Novarese; una copia dello stesso sarà custodita dalla Società.

Per ogni cane vagante e/o randagio catturato la Società si obbliga a verificarne presso il proprio canile la presenza del tatuaggio o microchip e a farne comunicazione al Comune, la quale provvederà ad identificarne il proprietario e ad avvisarlo, invitandolo e/o sollecitandolo al ritiro dell'animale presso la struttura della Società.

La Società si impegna a fornire, ai cittadini che ne facciano richiesta, le informazioni relative ai cani catturati (luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero del tatuaggio o microchip e modalità per la restituzione), desumendole da un apposito registro di carico-scarico che dovrà essere tenuto aggiornato dal responsabile della custodia degli animali.

Durante il periodo di osservazione sanitaria del cane, la Società redigerà una Scheda Identificativa del cane corredata da riproduzione fotografica, essa verrà consegnata al Comune di Bellinzago Novarese con allegata la certificazione del veterinario dell'ASL di avvenuto inserimento del Microchip.

ART. 3 – TRASFERIMENTO DEI CANI

I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al legittimo proprietario e/o al detentore che provvederà al ritiro dell'animale, previo pagamento delle spese inerenti l'accalappiamento, delle spese per la retta giornaliera per l'intero periodo effettivo di ricovero, nonché delle spese per profilassi sanitaria e di tutte le ulteriori spese regolarmente documentate sostenute per cure mediche e/o per eventuali interventi chirurgici prestati poiché necessari alla salute del cane, secondo parere del Responsabile Sanitario della struttura.

Nel caso in cui il legittimo proprietario e/o detentore non fosse rintracciabile, non volesse e/o non potesse ritirare il cane e pagare quanto da lui dovuto alla Società, sarà cura del Comune di Bellinzago Novarese provvedere al mantenimento economico dello stesso.

I cani catturati, dopo aver trascorso il periodo di osservazione sanitaria di dieci giorni nel reparto del Canile Sanitario, saranno successivamente trasferiti al reparto della struttura adibito a Canile Rifugio.

ART. 4 – TRATTAMENTO ED AFFIDAMENTO DEI CANI

I cani vaganti catturati, non tatuati o registrati sia in Italia e sia all'estero, e quindi sprovvisti di legittimo proprietario e/o detentore, potranno essere ceduti a privati che ne facciano richiesta, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Ogni cane privo di tatuaggio o microchip, rinvenuto sul territorio del Comune di Bellinzago Novarese, prestati gli adempimenti di cui agli articoli che precedono, potrà essere affidato provvisoriamente a privati in grado di offrire sicure garanzie di umano e costante trattamento, nel rispetto delle vigenti leggi a tutela degli animali.

L'affidamento diventerà definitivo trascorsi 60 giorni dalla data della cattura qualora la proprietà del cane non sia stata rivendicata da alcuno.

La Società dovrà provvedere a:

- a) sistemare i cani in gabbie consecutive, all'esterno delle quali dovrà essere apposto ben visibile apposito cartello riportante: "nome del comune, numero di tatuaggio, razza e data di entrata del/i cane/i rinchiuso/i";
- b) alimentare giornalmente i cani con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- c) mettere costantemente a disposizione di ogni animale acqua da bere;
- d) rimuovere giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
- e) effettuare periodiche ed adeguate operazioni di disinfezione e di derattizzazione;
- f) consentire l'accesso per minimo 10 ore a settimana, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, ad associazioni di volontari che si occupano di protezione e benessere degli animali e per eventuali adozioni.

La Società si attiverà per incentivare le adozioni, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile, garantendo la presenza del responsabile incaricato per le adozioni con orari proporzionati alle esigenze, e comunque almeno due giorni alla settimana per almeno due ore giornaliere.

La collocazione del cane mediante affido a privati obbliga la Società a darne immediata comunicazione al Comune di Bellinzago Novarese ed all'ASL di competenza.

ART. 5 – PROFILASSI, CURE E VACCINAZIONI

La Società garantisce assistenza sanitaria a favore degli animali a qualunque titolo ospitati presso la propria struttura, praticando, sia in proprio sia con servizio veterinario, le profilassi sanitarie e le cure mediche prescritte dalle disposizioni in vigore sotto le direttive del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

La Società provvederà alla profilassi sanitaria periodica gratuitamente (vaccinazioni, controllo parassiti interni ed esterni, profilassi periodica della filaria) esclusi medicinali e trattamenti straordinari che necessitassero per la salute dei cani secondo le disposizioni del veterinario incaricato.

Il Comune di Bellinzago Novarese si obbliga a rimborsare alla Società tutte le spese mediche straordinarie sostenute, previa richiesta formale documentata tramite fattura.

ART. 6 – SOPPRESSIONE EUTANASICA E DECESSO

In conformità alla normativa vigente i cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari ed in maniera da non causare sofferenza all'animale, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità,

In caso di decesso di un cane inviato dal Comune di Bellinzago Novarese di cui alla presente Convenzione, o di recupero di una salma di cane/gatto, il trasporto, lo smaltimento ed incenerimento del corpo dovrà essere praticato secondo le disposizioni di legge, tramite il Presidio Multizonale di Polizia Veterinaria o in assenza di esso tramite servizio autorizzato. Tutte le spese inerenti saranno al carico del Comune di Bellinzago Novarese.

ART. 7 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune di Bellinzago Novarese corrisponderà alla Società il canone annuo di € 7000,00 + IVA per l'anno 2015, pagabili in due rate di € 3.500,00 di cui la 1° entro gg. 30 dalla sottoscrizione della presente convenzione e la 2° entro il 31 luglio 2015, per i seguenti servizi:

1. Reperibilità 24 ore per l'anno 2015, sono compresi un numero massimo di 20 interventi di cattura cani e/o recupero spoglie animali da affezione e selvatici;
(sono esclusi dal conteggio gli interventi per cani che vengono restituiti al proprietario)
2. L'osservazione sanitaria di 10 giorni in canile sanitario, profilassi sanitaria che consiste in: controllo parassiti interni ed esterni, vaccinazione eptavalente e profilassi filariosi cardiopolmonare;
3. Custodia e mantenimento in canile rifugio per un massimo di n. 4 cani randagi o il cui proprietario non fosse rintracciabile o non lo volesse ritirare (come previsto dalla legge regionale);
4. Stoccaggio e termo-distruzione spoglie animali da affezione o selvatici recuperati;

E' escluso il costo inerente l'identificazione con microchip (per i cani che ne sono sprovvisti) effettuata dal medico veterinario convenzionato e/o del Servizio Sanitario dell'ASL competente nonché ogni intervento sanitario straordinario, i cui costi sono a carico del Comune di Bellinzago Novarese (NO).

La profilassi sanitaria periodica per i cani alloggiati nel canile rifugio è gratuita.

Tutti gli importi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e verranno comunicati mediante l'invio di fattura trimestrale con termine di pagamento ivi previsto di trenta (30) giorni dalla data di emissione della stessa.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi é determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5

del D.Lgs. n. 231/2002-.

Il Comune si impegna a corrispondere gli importi di cui alla presente Convenzione anche dopo la scadenza della stessa, se presso la struttura dell'Azienda in tale momento risulteranno presenti cani inviati dal Comune. Questo impegno verrà meno al momento del ritiro, da parte del Comune, dei cani suddetti.

ART. 8 – ASSOLVIMENTO OBBLIGHI

L'Appaltatore é tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'appaltatore é tenuto, in particolare:

- a) a comunicare all'Amministrazione di Bellinzago Novarese i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- c) a comunicare i soggetti delegati ad operare su tale conto;
- d) a utilizzare il CIG ZE31263EDE nell'ambito dei rapporti con subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

L'Appaltatore deve inserire nei contratti con i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subcontratto.

Nel caso in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità di cui al comma precedente, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010-.

ART. 9 – DURATA

La durata della presente Convenzione viene stabilita in anni 1 (uno), con decorrenza 01.01.2015 e scadenza il 31.12.2015-.

ART. 10 - CONTROLLO

Il controllo sull'esatta esecuzione della presente convenzione verrà realizzato dal Comune mediante ispezioni effettuate ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione Comunale tramite il personale allo scopo incaricato.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Per gravi e documentate inadempienze di una delle parti di cui alla presente Convenzione (Comune di Bellinzago Novarese e/o Società), la parte adempiente potrà, a sua scelta, agire per chiedere l'adempimento dell'obbligazione o la risoluzione anticipata del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

ART. 12 – DISPOSIZIONI DI LEGGE

Con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti da Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bellinzago Novarese approvato con deliberazione G.C. n. 5/2014. A tal fine si dà atto che L'amministrazione ha trasmesso copia dello stesso al contraente che dichiara di aver preso cognizione degli obblighi comportamentali previsti e si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al codice di comportamento del Comune di Bellinzago Novarese costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti rinviando a quanto in materia disposto dalla normativa di legge vigente.

Società Dog's World S.n.c. di Raimondi Davide & C.
Raimondi Davide

Comune di Bellinzago Novarese
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Francesca Giuntini

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio “Organizzazione e Personale” e “Attività Economiche”
Esaminata la proposta di deliberazione *sopra riportata, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa”

TRASMETTE

La proposta di deliberazione sopra riportata al responsabile del Servizio finanziario per l'acquisizione dell'attestazione di competenza in ordine ai riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione *sopra riportata, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000* “

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine in ordine agli effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e

Il Responsabile del Servizio

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to *DELCONTI Dott. Giovanni*

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dott...ssa Francesca GIUNTINI*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **12.02.2015** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **12.02.2015**

IL MESSO COMUNALE

F.to *Gabriella LABBATE*

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dott.ssa Francesca GIUNTINI*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bellinzago Novarese.
Responsabile Procedimento: Margherita Barbero (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.